



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri"* e in particolare l'art. 32, concernente l'Ufficio del Segretario generale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2024, così come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2024 e 2 aprile 2025, relativo alle funzioni, ai compiti e all'organizzazione interna dell'Ufficio del Consigliere Militare;

VISTO il decreto del Segretario Generale 24 agosto 2011, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'organizzazione interna dell'Ufficio del Segretario generale;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante *«Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023»* e, in particolare, l'articolo 3, contenente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e l'articolo 5, contenente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante *"Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, la Presidenza del Consiglio dei ministri è designata quale Autorità di settore NIS, a supporto dell'Autorità nazionale competente NIS e per fornire collaborazione alla stessa, secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio"*, ai sensi del quale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e le Autorità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

settoriali competenti, rispettivamente, per il settore spazio (ASC 1) e per il settore degli enti della Pubblica amministrazione (ASC 2);

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 134 del 2024, ai sensi del quale, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU);

VISTO, altresì, il comma 1, lettere g) e i), dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 134 del 2024 che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri quale Autorità settoriale competente (ASC) per il settore dello spazio e per il settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 17 gennaio 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025 recante attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2025 che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, istituisce nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU) assegnando le relative funzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, ad eccezione di quella prevista dalla lettera i) dello stesso comma, al Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri *“con il supporto fornito dal competente Ufficio che opera all'interno dell'Ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal presente decreto”*;

VISTO, l'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025 in cui si stabilisce che *“con apposito protocollo di intesa, sottoscritto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di svolgimento delle attività di supporto al punto di contatto unico di cui al comma 1”*;

VISTO, inoltre, l'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, stabilisce che *“i compiti previsti dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Autorità di settore NIS, sono svolti dal competente Ufficio che opera all'interno dell'Ufficio del Segretario generale, con il supporto delle strutture competenti della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, come modificato dal presente decreto”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2025 recante modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, che istituisce presso l'Ufficio del segretario generale *“un Ufficio di livello dirigenziale generale con compiti di supporto al Consigliere Militare in materia di resilienza dei soggetti critici, che si articola in non più di due servizi e svolge le funzioni definite dal Protocollo d'intesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dei ministri, adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134", precisando che, "al medesimo Ufficio di livello dirigenziale generale sono attribuiti i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Autorità di settore NIS, ai sensi del decreto legislativo n. 138 del 2024, con il supporto delle competenti strutture della stessa Presidenza del Consiglio, secondo quanto previsto dal presente decreto.";

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto in data 23 luglio 2025 dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2025, con il quale sono state definite le modalità di svolgimento delle attività di supporto al punto di contatto unico che dovranno essere assicurate dal competente Ufficio operante all'interno dell'Ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2025;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2025 con il quale è stata attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Giovanbattista FAZZOLARI – ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 – la delega a svolgere le funzioni in materia di resilienza dei soggetti critici;

VISTO il decreto del Segretario generale 23 luglio 2025, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio infrastrutture critiche, operante nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025;

VISTO l'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione"*, ai sensi del quale *"al fine di potenziare le attività e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata funzionalità del predetto ufficio gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal medesimo comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti già previsti dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2026, recante modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, in attuazione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, ai sensi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

del quale nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Ufficio infrastrutture critiche, operante presso l'Ufficio del Segretario generale, è aggiunto *“un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

RITENUTO di dover modificare l'organizzazione interna dell'Ufficio infrastrutture critiche, operante nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2026;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Segretario generale 23 luglio 2025)

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, al decreto del Segretario generale 23 luglio 2025 è apportata la seguente modifica:

- all'articolo 2, comma 3 le parole *“L'UIC si articola nei seguenti servizi di livello dirigenziale non generale:”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“L'UIC ha in dotazione un posto di funzione dirigenziale di livello generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca degli scenari politici ed economici, finalizzate all'analisi approfondita e alla valutazione dei rischi per comprendere le vulnerabilità e le interdipendenze sistemiche, nonché per individuare strumenti di mitigazione volti a garantire la continuità operativa. Le funzioni di consulenza, studio e ricerca sono, inoltre, rivolte allo sviluppo e all'applicazione di metodologie avanzate per analizzare e perfezionare modelli organizzativi orientati all'evoluzione normativa e tecnologica. L'UIC si articola, altresì, nei seguenti servizi di livello dirigenziale non generale:”*.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma,

Carlo Deodato

Visto e annotato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 09/06/2026, al n. 2096. Registrato dalla Corte dei conti in data 30 giugno 2026, al n. 1894.